

LA GIUNTA REGIONALE

- a) visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali), comma 1, il quale stabilisce che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- b) richiamato l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, come da ultimo modificato e integrato dall'ACN reso esecutivo con atti d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rep. Atti n. 113/CSR del 21 giugno 2018, e, in particolare:
- b.1_l'art. 24 (Comitato regionale), che prevede l'istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato permanente regionale preposto alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR), composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso Accordo e domiciliati nella Regione, così come definito all'articolo 22 dello stesso ACN;
- b.2_l'art. 38 (Massimale di scelte e sue limitazioni), il quale stabilisce:
- b.2.1_al comma 1, che *“I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari o inferiori a 800 unità, fatte salve le deroghe previste ai commi successivi”*;
- b.2.2_al comma 2, che *“Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l'attivazione dei gruppi di cure primarie”*;
- b.2.3_al comma 3, che *“Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il comitato aziendale di cui all'art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato”*;
- c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 602, in data 24 maggio 2021, con la quale è stata, in ultimo, ridefinita la composizione del Comitato permanente regionale di cui alla lettera b.1);
- d) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale relative all'approvazione di Accordi Integrativi Regionali in attuazione degli Accordi Collettivi Nazionali di cui alla lettera b):
- d.1_n. 1028, in data 20 aprile 2007, recante *“Approvazione dell'Accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta”*;
- d.2_n. 931, in data 22 aprile 2011, recante *“Approvazione dell'Accordo regionale per i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 modificato in data 29 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009), per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”*;
- d.3_n. 511, in data 9 marzo 2012, recante *“Approvazione dell'Accordo regionale per la pediatria di libera scelta ai fini dell'ottimale assistenza pediatrica sull'intero territorio regionale ed approvazione delle modalità operative in applicazione dell'Accordo*

Collettivo nazionale vigente di pediatria di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell'Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011”;

- d.4_n. 1111, in data 21 agosto 2017, recante “Definizione dei nuovi ambiti territoriali per l'erogazione dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta, in applicazione della legge regionale n. 5/2000 e dell'Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta in data 15 dicembre 2005. Approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione integrativa regionale correlata ai nuovi ambiti. Revoca delle DGR 1611/2001 e 3853/2008. Revoca parziale della DGR 1.304/2008”;
- d.5_n. 1241, in data 11 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
- d.6_n. 1883, in data 28 dicembre 2017, recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 24 novembre 2017 per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
- d.7_n. 409, in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle Forme Associate”;
- d.8_n. 767, in data 14 agosto 2020, recante “Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sottoscritto in data 27 luglio 2020 in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- d.9_n. 1250, in data 23 novembre 2020, recante “Recepimento dell'Accordo Integrativo regionale “Effettuazione test antigenici rapidi” per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data 16 novembre 2020, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- d.10_n. 300, in data 22 marzo 2021, recante “Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale “Effettuazione test antigenici rapidi - integrazione AIR approvato con DGR 1250/2020” per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data 17 febbraio 2021, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- d.11_n. 421, in data 19 aprile 2021, recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale “Partecipazione dei medici pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale anti COVID-19”, sottoscritto in data 6 aprile 2021, in applicazione degli ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1161, in data 13 settembre 2021, recante “Approvazione dell'autorizzazione temporanea alla deroga al massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell'Ambito 1 – Distretti 1 e 2 – e riuniti in forme associative, per assistiti nella fascia 0-6 anni, ai sensi dell'articolo 38,

comma 3, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005”;

f) preso atto che la competente Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha rappresentato che, a seguito dell'approvazione della DGR di cui in e), in data 15 ottobre 2021, si è riunito il Comitato regionale di cui in c), in quanto:

f.1_la deroga autorizzata, approvata celermente per garantire l'assistenza a seguito del pensionamento del medico pediatra di libera scelta dal 26 agosto 2021, è stata considerata insufficiente, sia dalle famiglie sia dalla rappresentanza sindacale, e ciò in ragione della limitazione degli assistiti che possono rientrare nei massimali dei singoli PLS operanti nell'Ambito 1 – Distretti 1 e 2 (ovvero la fascia 0-6 anni degli assistiti del medico pediatra di libera scelta in quiescenza, oltre che i nuovi nati e i nuovi iscritti al SSR residenti/domiciliati), non garantendo la possibilità di scelta agli assistiti nella fascia 7-14 che non intendono scegliere per l'assistenza un medico di assistenza primaria in sostituzione del pediatra;

f.2_è stata condivisa la necessità di procedere a un'ulteriore deroga al massimale individuale di scelta dei medici pediatri di libera scelta al fine di garantire l'assistenza pediatrica e la libertà di scelta a tutti gli assistiti nella fascia pediatrica 0-14 anni, in quanto nell'Ambito 1 – Distretti 1 e 2 - alla data del 5 ottobre 2021 risultavano non aver ancora effettuato la scelta del medico i seguenti assistiti:

FASCIA 0-6 ANNI	FASCIA 7-14 ANNI	FASCIA 14-15 ANNI	TOTALE
136	236	52	424

f.3_le criticità evidenziate in f.2) permangono nonostante 4 medici pediatri di libera scelta operanti in detto ambito, che hanno accettato l'aumento del massimale come stabilito dalla DGR 1116/2021, non hanno ancora raggiunto le 1.200 scelte, poiché tale aumento di massimale è stato autorizzato per le sole e specifiche finalità sopra esposte;

g) dato atto che nel corso della riunione di cui in f), il Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta ha condiviso e sottoscritto l'allegato AIR “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all'art. 1 dell'AIR approvato con DGR 1241/2017”, il quale:

g.1_ha approvato, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dell'ACN di cui in b), nell'ottica di garantire un'adeguata assistenza pediatrica e libertà di scelta, la possibilità al medico pediatra di libera scelta riunito in forme associative (associazione o gruppo), come disciplinate dall'AIR approvato con DGR 409/2019, di acquisire su base volontaria il massimale di 1.300 scelte;

g.2_ha definito che la deroga di cui in g.1):

g.2.1_decorre dal 1° novembre 2021 per i medici pediatri di libera scelta operanti nell'Ambito 1 – Distretti 1 e 2, dove l'attuale carenza di PLS non garantisce la possibilità di scelta del pediatra da parte dei genitori, o di chi ne fa le veci, degli assistiti in età pediatrica (0-14 anni);

g.2.2_sarà applicata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per i medici pediatri di libera scelta operanti nell'Ambito 2 – Distretti 3 e 4 – nel solo caso in cui rimanesse presente un solo pediatra che non raggiunge il massimale di 1.100, come in ultimo disciplinato dalla DGR 1.241/2017, in quanto attualmente nessuno dei 4 medici pediatri di libera scelta ivi operanti ha raggiunto i massimali di scelte stabiliti da detta DGR e pertanto è garantita la possibilità di scelta agli assistiti in età pediatrica (0-14 anni);

g.2.3_è applicata sino all'assegnazione di un incarico a tempo indeterminato o, in caso di impossibilità di assegnazione dello stesso, sino alla ridefinizione complessiva

della disciplina dell'organizzazione sul territorio regionale della pediatria di libera scelta demandata dall'ACN vigente a livello regionale mediante specifici AIR;

- h) preso atto che la competente Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario informa che la ridefinizione di cui in g.2.3) sarà condivisa nell'ambito del Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta e definita da successivi AIR, in considerazione:
- del calo della natalità;
 - della carenza di medici pediatri di libera scelta disponibili su tutto il territorio nazionale;
 - delle peculiarità territoriali della regione che rendono necessario garantire l'assistenza anche nelle valli laterali, con conseguente necessità di spostamenti da parte del pediatra;
- i) dato atto che alla spesa derivante dall'allegato Accordo Integrativo Regionale provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del proprio bilancio, mediante l'utilizzo dei fondi ordinari per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che per l'anno 2021 sono stati trasferiti con Provvedimento dirigenziale n. 6, in data 5 gennaio 2021 – capitolo U0001492 “Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)”, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- j) ritenuto quindi opportuno approvare l'allegato Accordo Integrativo Regionale, in ragione della necessità di consentire all'Azienda USL della Valle d'Aosta di avviare le procedure conseguenti all'approvazione delle nuove disposizioni e organizzare l'assistenza dalla data di decorrenza, stabilita nel 1° novembre 2021;
- n) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- o) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Accordo Integrativo Regionale “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all'art. 1 dell'AIR approvato con DGR 1241/2017”, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che alla spesa derivante dall'allegato Accordo Integrativo Regionale provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del proprio bilancio, mediante l'utilizzo dei fondi ordinari per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che per l'anno 2021 sono stati trasferiti con Provvedimento dirigenziale n. 6, in data 5 gennaio 2021 – capitolo U0001492 “Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)”, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella sezione "Sanità e salute - Personale e formazione - Accordi integrativi regionali Medici pediatri di libera scelta".

KV/

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE


**“TEMPORANEA ULTERIORE DEROGA AL MASSIMALE DI
SCELTE E SUE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'AIR
APPROVATO CON DGR 1241/2017”**

IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESO ESECUTIVO CON INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN DATA 15 DICEMBRE 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.


Il giorno 15 ottobre 2021, alle ore 15:00, presso il salone sito al piano terreno dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, le parti, convocate con nota prot. n. 6863/SAN, in data 11 ottobre 2021, sottoscrivono l'allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali partecipanti, rappresentative dei medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'ACN reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, modificato e integrato con ACN resi esecutivi in data 29 luglio 2009 - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in data 8 luglio 2010 - biennio economico 2008-2009 e in data 21 giugno 2018 - triennio 2016-2018 (economico e normativo) e in data 30 ottobre 2020, nelle persone di:

PER LA PARTE PUBBLICA

Roberto Alessandro BARMASSE
Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali




Claudio PERRATONE
Dirigente della Struttura Assistenza territoriale, formazione
e gestione del personale sanitario



Massimo UBERTI
Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta




Leonardo IANNIZZI (videoconferenza)
Direttore di Area territoriale dell'Azienda USL della VDA



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA


F.I.M.P.
dr. Angelo CERBELLI




dr. Edward PIERGENTILI (videoconferenza)



dr.ssa Daniela GUTTUSO



FEDERAZIONE CIPe SISPe SINSPe
dr.ssa ANGELA MARTINO (videoconferenza)



Aosta, 15 ottobre 2021

RICHIAMATI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005, come modificato e integrato in data 29 luglio 2009, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, in data 8 luglio 2010 biennio economico 2008-2009 e in data 21 giugno 2018, triennio 2016-2018 (economico e normativo), in particolare:
 - **l'art. 4 - (integrazione ACN in data 8 luglio 2010) Livelli di contrattazione**, comma 4: *"Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale"*;
 - **l'art. 13bis - Compiti e funzioni del pediatra di famiglia**, che definisce le funzioni e i compiti del pediatra e, in particolare, stabilisce che egli espleta le seguenti funzioni:
 - assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico;
 - si fa parte attiva nella continuità dell'assistenza per i propri assistiti;
 - persegue gli obiettivi di salute dei cittadini per il miglior impiego delle risorse;
 - **l'art. 14 - Contenuti demandati alla negoziazione regionale**, che individua gli articoli dell'ACN e gli Allegati demandati alla trattativa regionale, sulla base degli indirizzi generali individuati nell'ACN, ai fini della loro riorganizzazione e definizione al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo e consentire, al contempo, il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale;
 - **l'art. 32 - Rapporto ottimale**, che stabilisce, in particolare, che:
 - comma 5: in ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri;
 - comma 10: *...omissis...* per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale rimanda alle istruzioni pratiche di cui all'allegato C dello stesso ACN;
 - **l'art. 38 - Massimale di scelte e sue limitazioni**, che stabilisce che:
 - comma 2: gli accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l'attivazione dei gruppi di cure primarie;
 - comma 3: eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all'art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un periodo di tempo determinato;
 - comma 8: tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell'art. 42, è consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1;
 - comma 9: la scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8;
 - comma 10: le scelte temporanee di cui all'articolo 39, commi 7 e 11, non concorrono alla determinazione del massimale individuale;
 - comma 13: non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1;

- gli Accordi Integrativi Regionali (AA.II.RR.) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:
 - n. 1.028, in data 20 aprile 2007, recante “Approvazione dell’Accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell’Accordo Collettiva Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta”;
 - n. 931, in data 22 aprile 2011, recante “Approvazione dell’Accordo regionale per i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 modificato in data 29 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009), per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”;
 - n. 511, in data 9 marzo 2012, recante “Approvazione dell’Accordo regionale per la pediatria di libera scelta ai fini dell’ottimale assistenza pediatrica sull’intero territorio regionale ed approvazione delle modalità operative in applicazione dell’Accordo Collettivo nazionale vigente di pediatria di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell’Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011”;
 - n. 1.111, in data 21 agosto 2017, recante “Definizione dei nuovi ambiti territoriali per l’erogazione dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta, in applicazione della legge regionale n. 5/2000 e dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta in data 15 dicembre 2005. Approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione integrativa regionale correlata ai nuovi ambiti. Revoca delle DGR 1611/2001 e 3853/2008. Revoca parziale della DGR 1304/2008”;
 - n. 1.241, in data 11 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
 - n. 1.883, in data 28 dicembre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 24 novembre 2017 per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
 - n. 409, in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “Forme associative””;
 - n. 767, in data 14 agosto 2020, recante “Recepimento dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sottoscritto in data 27 luglio 2020, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
 - n. 1.250, in data 23 novembre 2020, recante “Recepimento dell’Accordo Integrativo Regionale “Effettuazione test antigenici rapidi” per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sottoscritto in data 16 novembre 2020, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
 - n. 300, in data 22 marzo 2021, recante “Recepimento dell’Accordo Integrativo Regionale “Effettuazione test antigenici rapidi – integrazione AIR approvato con DGR 1250/2020” per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data 17 febbraio 2021, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1.161, in data 13 settembre 2021, recante “Approvazione dell’autorizzazione temporanea alla deroga al massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell’Ambito 1 – Distretti 1 e 2 – e riuniti in forme associative, per gli assistiti nella fascia 0-6 anni, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in daa 15 dicembre 2005”;

3/7

- la deliberazione della Giunta regionale n. 602, in data 24 maggio 2021, con la quale è stata approvata la nuova composizione del Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta nominato con DGR 232/2021, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., a seguito di variazione di componenti delle OO.SS. rappresentative

DATO ATTO CHE:

- a livello regionale i limiti e le modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale sono stati più volte disciplinati, richiamando di seguito le disposizioni vigenti di cui all'art. 1 dell'AIR sottoscritto in data 6 settembre 2017 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1.241, in data 11 settembre 2017:

- ai sensi del comma 2, dell'art. 38 dell'ACN per la pediatria di libera scelta del 15/12/2005 e s.m.i., che prevede la possibilità di definire in sede di accordi regionali limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, è data la possibilità al pediatra di acquisire il massimale a 1012 scelte, ferma restando, a discrezione del pediatra, la possibilità di limitare la deroga al di sotto di tale valore e fatta salva la successiva facoltà di recesso dalla deroga.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 38 dell'ACN può, altresì, essere concessa un'ulteriore deroga, fino al tetto massimo di 1100 assistiti, qualora i nuovi assistiti siano soggetti in età pediatrica (0 - 6 anni) e venga, altresì, soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- *il pediatra faccia parte di una forma associativa;*
- *il pediatra che svolga la propria attività in forma singola garantisca l'apertura dello studio per un minimo di 20 ore settimanali.*

Facendo riferimento a quanto previsto dall'ACN si precisa quanto segue:

a) il tetto massimo di 1012 o 1100 assistiti è da considerarsi omnicomprensivo, secondo quanto di seguito riportato:

- *assistiti di età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9, dell'ACN);*
- *nuovi nati e nuove scelte nella fascia 0-6 anni;*
- *richieste di cambio pediatra nella fascia 0-6 anni;*
- *assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento d'età del sedicesimo anno (art. 38, comma 13, dell'ACN);*
- *scelte temporanee di cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno nel territorio italiano (art. 39, comma 7, dell'ACN) e di cittadini non residenti (art. 39, comma 11, dell'ACN);*

b) i pediatri che raggiungono il massimale di 1012 o 1100 assistiti possono ulteriormente acquisire gli assistiti di età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9, dell'ACN);

c) ai pediatri che autolimitano il proprio massimale si applicano i disposti dell'art. 38 dell'ACN per la pediatria di libera scelta del 15/12/2005 e s.m.i.;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1.161, in data 13 settembre 2021, è stata approvata, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e secondo quanto disposto dall'AIR approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1.241, in data 11 settembre 2017, l'autorizzazione alla deroga in aumento a 1.200 del massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell'Ambito 1 - Distretti 1 e 2 e riuniti in forme associative, associazione o gruppo, come disciplinate dall'AIR approvato con DGR 409/2019, per:

- *i minori della fascia di obbligatorietà di copertura ai sensi dell'ACN vigente (0-6 anni) assistiti di un medico pediatra di libera scelta in quiescenza dal 26 agosto 2021;*
- *i nuovi iscritti al SSR residenti/domiciliati;*
- *i nuovi nati;*

per il periodo intercorrente dal 13 settembre 2021 sino all'eventuale assegnazione di un incarico a tempo indeterminato nell'Ambito 1 - Distretti 1 e 2 e comunque sino all'approvazione di suc-

Auller

Edmund Berg...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

cessivi AIR diretti a ridefinire la disciplina dell'organizzazione territoriale della pediatria di libera scelta demandata dall'ACN vigente a livello regionale;

PREMESSO CHE:

- l'autorizzazione alla deroga in aumento a 1.200 del massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell'Ambito 1 – Distretti 1 e 2 approvata dalla DGR 1.116/2021 è intervenuta, al fine di assicurare l'assistenza pediatrica agli assistiti dell'Ambito territoriale 1, garantendo altresì la possibilità di scelta del pediatra da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, a seguito della:
 - ✓ presentazione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta di una relazione (prot. n. 43710, in data 21 maggio 2021), acquisita agli atti del Dipartimento Sanità e salute dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, con prot. n. 3973/SAN, in data 21 maggio 2021, rappresentante:
 - le difficoltà di reclutamento dei medici pediatri di libera scelta manifestatesi negli ultimi anni (dal 2019 al 2021), per mancanza di riscontri sia agli avvisi per zone carenti, sia a quelli per sostituzioni e incarichi provvisori rivolti anche ai medici pediatri di libera scelta presenti nella graduatoria regionale;
 - il consistente numero di assistiti presso le sedi ambulatoriali di Courmayeur, Morgex, La Salle, Arvier, Saint-Pierre, Aymavilles che erano in carico al medico pediatra di libera scelta dimessosi, per dimissioni volontarie, a decorrere dall'11 aprile 2021;
 - ✓ successiva mancata sottoscrizione da parte delle rappresentanze sindacali dell'AIR approvato in data 26 maggio 2021 in sede di Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 602, in data 24 maggio 2021;
 - ✓ mancata presentazione di domande da parte di medici pediatri di libera scelta titolati a concorrere all'assegnazione degli incarichi delle zone carenti pubblicate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta sul BUR n. 27 del 1° giugno 2021 e della conclusione delle successive procedure previste dall'ACN vigente da parte dell'Azienda stessa;
 - ✓ richiesta dell'Azienda USL della Valle d'Aosta all'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali di procedere all'applicazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 38 dell'ACN vigente;
- la deroga autorizzata dalla DGR 1.116/2021, approvata celermente per far garantire l'assistenza a seguito del pensionamento del medico pediatra di libera scelta dal 26 agosto 2021, è stata considerata insufficiente e ciò in ragione della limitazione degli assistiti che potevano rientrare nei massimali dei singoli PLS operanti nell'Ambito 1 – Distretti 1 e 2 (ovvero la fascia 0-6 anni degli assistiti del medico pediatra di libera scelta in quiescenza), non garantendo la possibilità di scelta agli assistiti nella fascia 7-14 che non intendono scegliere per l'assistenza un medico di assistenza primaria;
- è considerato necessario procedere a un'ulteriore deroga al massimale individuale di scelta dei medici pediatri di libera scelta al fine di garantire l'assistenza pediatrica e la libertà di scelta a tutti gli assistiti nella fascia 0-14 anni, in quanto nell'Ambito 1 – Distretti 1 e 2 - alla data del 5 ottobre 2021 risultavano non aver ancora effettuato la scelta del medico:

FASCIA 0-6 ANNI	FASCIA 7-14 ANNI	FASCIA 14-15 ANNI	TOTALE
136	236	52	424

pur non avendo ancora raggiunto il massimale di 1.200 scelte nessuno dei 4 medici pediatri di libera scelta operanti in detto Ambito che hanno accettato l'aumento del massimale come stabilito dalla DGR 1.116/2021;

- alla data del 5 ottobre 2021 nessuno dei 4 medici pediatri di libera scelta operanti nell'Ambito 2 - Distretti 3 e 4 ha raggiunto il massimale come in ultimo disciplinato dalla DGR 1.241/2017;

mi

Accer

Emmanuel Ligandich

Massimiliano Fadda

cuatola

**TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1

**“TEMPORANEA ULTERIORE DEROGA AL MASSIMALE DI SCELTE E SUE
LIMITAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 DELL’AIR APPROVATO CON DGR 1241/2017”**

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 dell’ACN per la pediatria di libera scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i, considerate le situazioni evidenziate nelle premesse del presente Accordo e nell’ottica di garantire un’adeguata assistenza pediatrica e libertà di scelta, è data la possibilità al medico pediatra di libera scelta riunito in forme associative (associazione o gruppo), come disciplinate dall’AIR approvato con DGR 409/2019, di acquisire su base volontaria il massimale di 1.300 scelte.
Il tetto massimo di 1.300 assistiti è da considerarsi onnicomprensivo:
 - a) nuovi nati e nuove scelte nella fascia 0-6 anni;
 - b) richieste di cambio pediatra nella fascia 0-6 anni;
 - c) assistiti in età pediatrica (0-14 anni) appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9, dell’ACN vigente);
 - d) scelte temporanee di cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno nel territorio italiano (art. 39, comma 7, dell’ACN vigente) e di cittadini non residenti (art. 39, comma 11, dell’ACN vigente);
 - e) assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età (art. 38, comma 13, dell’ACN vigente), secondo quanto disciplinato dall’art. 2 “Mantenimento delle scelte degli ultra quattordicenni” dell’AIR approvato con DGR 1.241/2017.
2. Ai pediatri che autolimitano il proprio massimale si applicano i disposti dell’art. 38 dell’ACN vigente.

ARTICOLO 2

DECORRENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLA DEROGA DI CUI ALL’ART. 1

1. Considerato che nell’Ambito 1 – Distretti 1 e 2 – la carenza di PLS non garantisce la possibilità di scelta del pediatra da parte dei genitori, o di chi ne fa le veci, degli assistiti in età pediatrica (0-14 anni), la deroga a 1.300 del massimale individuale di cui all’art. 1 del presente Accordo decorre dal 01/11/2021.
2. Tenuto conto che nell’Ambito 2 – Distretti 3 e 4 – l’attuale offerta di assistenza pediatrica garantisce la possibilità di scelta del pediatra da parte dei genitori, o di chi ne fa le veci, la deroga di cui all’art. 1 del presente Accordo sarà applicato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta nel solo caso in cui rimanesse presente un solo pediatra che non raggiunge il massimale di 1.100 come in ultimo disciplinato dalla DGR 1.241/2017. L’Azienda USL della Valle d’Aosta, al verificarsi di tale circostanza, procederà nell’ambito della sua organizzazione ad informare circa l’applicazione di detta disposizione.

Am
Gianni Pierquelli

Quis

[Signature]

D. Caselli
[Signature]

[Signature]

[Signature]

ARTICOLO 3
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le parti concordano che il presente Accordo Integrativo Regionale potrà essere sottoscritto in ogni sua parte o in presenza, o tramite scambio in formato PDF e restituito tramite PEC.
2. Le disposizioni di cui al presente Accordo sono applicabili sino all'assegnazione di un incarico a tempo indeterminato o, in caso di impossibilità di assegnazione dello stesso, sino alla ridefinizione complessiva della disciplina dell'organizzazione sul territorio regionale della pediatria di libera scelta demandata dall'ACN vigente a livello regionale mediante specifici AIR.
3. Il presente Accordo Integrativo Regionale entra in vigore **a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo.**

Boironi
Giustolisi

Di Carlo

Di Carlo

Di Carlo

Di Carlo

Di Carlo

Di Carlo